

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Deducibilità dell'IVA: ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in caso di perdita incolpevole delle fatture**

*La regola generale prevista dall'art. 2724 c.c., n. 3 – secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti – trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'impossibilità incolpevole di produrre le fatture ed il registro in cui vanno annotate (e dimostri altresì di non essere in grado di acquisirne copia presso i fornitori) che per la deducibilità dell'IVA pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti l'esercizio dell'impresa è tenuto a produrre in caso di contestazione da parte dell'Ufficio.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.9.2014, n. 19956**

*...omissis...*

La CTR di Palermo ha accolto l'appello di xxxxx, appello proposto contro la sentenza della CTP di Catania xxxxxxxx che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP per l'anno 1998, avviso emesso a seguito di indagini sulle movimentazioni bancarie rinvenute sui conti correnti intestati al contribuente ed in relazione alle quali il contribuente aveva lamentato di non avere potuto fornire la prova contraria alla presunzione di cui al D.P.R. n. 6000 del 1973, art. 32, atteso che i libri contabili ed i documenti in suo possesso erano stati prima sottoposti a sequestro dalla G.d.F. e poi erano andati smarriti, con conseguente compromissione del diritto di difesa. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che "il mancato rinvenimento della contabilità non ha dato la possibilità al contribuente di giustificare i movimenti bancari", anche alla luce del fatto che la dispersione di detta contabilità era stata acclarata dal giudice del processo penale tanto che il nominato consulente dell'ufficio non aveva potuto portare a compimento l'indagine. D'altronde, tutti gli avvisi di accertamento emessi - nel medesimo contesto - in riferimento alle annualità diverse da quella qui in esame erano stati decisi con sentenze favorevoli al contribuente che erano passate in giudicato, sicché appariva opportuno al giudicante "conformarsi alle precedenti decisioni".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 e degli artt. 2697, 2724 e 2727 cod. civ.) la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione di appello abbia accolto l'impugnazione del contribuente nonostante la mancanza di giustificazioni in ordine "al conteggio in contabilità dei dati risultanti dai conti bancari", e per quanto sia consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui compete al contribuente dimostrare che gli elementi desunti dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili, anche quando si sia verificata la perdita incolpevole dei documenti occorrenti alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, atteso che ciò autorizza soltanto il ricorso alla prova testimoniale, in deroga ai limiti per essa stabiliti. Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Il giudice del merito infatti ha argomentato sul presupposto che il contribuente, per effetto dello smarrimento incolpevole della documentazione contabile, potesse considerarsi esonerato dall'onere di prova che gli incombe a mente del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali ha ritenuto che detto smarrimento potesse effettivamente ritenersi incolpevole (né dagli atti di causa è possibile intendere se come e quando la documentazione di cui trattasi sia stata smarrita, mentre trovavasi nella materiale detenzione del contribuente medesimo o della G.d.F. che l'aveva sottoposta a sequestro) e senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali il difetto oggetti vo della documentazione in questione avrebbe dovuto considerarsi motivo di impedimento per la dimostrazione della natura delle movimentazioni bancarie considerate, anche in considerazioni dei riscontri che di dette

movimentazioni non possono non essere stati indicati nel xxxxxx della Guardia di Finanza acquisito al processo.

Un siffatto modo di argomentare costituisce palese violazione dei consolidati principi in subiecta materia (si veda, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21233 del 29/09/2006), secondo i quali: " In tema di IVA, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti".

La manifesta violazione dei canoni concernenti il riparto dell'onere probatorio, in difetto di opportuna giustificazione della sussistenza dei presupposti per eludere l'applicazione dei predetti canoni, induce (nonostante la genericità delle allegazioni di parte ricorrente circa il preciso contenuto ricostruttivo dell'attività di indagine espletata dalla G.d.F., per come emergente dal Pxxxxxx, e circa l'effettiva sottoposizione ad impugnazione delle ulteriori sentenze omologhe relative ai diversi anni di imposta oggetto di accertamento) a ritenere degna di cassazione la pronuncia qui impugnata, con conseguente necessità di restituzione della causa al giudice del merito, affinché torni a esaminare l'intera materia sottoposta al suo esame.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 ottobre 2013.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice